

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI.

PREMESSA

La valutazione degli apprendimenti rappresenta un fronte impegnativo per le scuole: essa, infatti, richiede una forte assunzione di responsabilità nella scelta di modelli teorici coerenti, assetti metodologici rigorosi, strumenti validi e attendibili finalizzati alla rilevazione di conoscenze e competenze. Ciò che va assolutamente evitato è che la valutazione si traduca in un atto autoreferenziale, soggettivo, piuttosto che in un lavoro condiviso e collegiale degli operatori scolastici attorno alle strategie, alle prove e ai criteri impiegati.

In ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs 62/2017 e dalla Nota MIUR n.1865 del 10 Ottobre 2017 la valutazione «ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze».

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione viene adeguata in relazione ai bisogni formativi specifici e tiene conto di:

- personali situazioni di **disabilità** degli alunni (Legge 104/92 art. 9, Legge quadro 328/2000 e Intesa Conferenza Stato Regioni 20.03.2008; D.lgs 62/2017);
- situazioni di **disturbi specifici dell'apprendimento** (D.S.A.) – (L. 170/2010, D.M. 5669 luglio 2011 e art. 11 D.lgs 62/2017);
- **situazioni di bisogni educativi speciali** (Direttiva del 27/12/2012 e successive note e chiarimenti);
- specifica situazione degli **alunni stranieri** (art. 45, comma 4 del DPR 394 del 31.8.99 e Circ. Min. n. 24 del 1.3.2006).

La valutazione è perciò un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri ed è elaborata collegialmente. Misura le prestazioni dell'alunno, l'efficacia degli insegnamenti e la qualità dell'Offerta Formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativo-comunicativa).

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto, hanno, nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.

La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe, ha per oggetto il processo formativo, il comportamento dello studente e i risultati di apprendimento degli alunni. Essa si estrinseca in tempi e modalità diversi.

Valutazione Iniziale: compie l'analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base necessari per affrontare un compito di apprendimento. Strumenti a tal fine sono: osservazioni sistematiche e non, prove semi-strutturate, prove comuni di ingresso (concordate per classi parallele sia a livello di scuola primaria che di secondaria superiore), libere elaborazioni;

Valutazione Intermedia: persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi. Serve ai docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori;

Valutazione Finale: fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi [fatto salvo il comportamento la religione e l'attività alternativa alla religione cattolica per le quali – come da normativa – ci si esprime con un giudizio sintetico, cfr. *infra*], e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale mediante un giudizio globale. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l'alunno/a ma anche per le famiglie.

Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000, la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai **processi di autovalutazione** degli alunni medesimi.

Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all'autovalutazione ponendo accanto ad essi nel modo più costruttivo per stimolare le capacità di diagnosi e di impegno nell'individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. L'allievo deve essere stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione nell'apprendimento e nello studio (meta cognizione).

In parallelo, è però anche necessario definire e sottolineare il valore formativo dell'atto valutativo: valutare è gesto di educazione e comunicazione di sé. Non è un fatto neutrale, puramente tecnico burocratico. Non è l'atto di uno che ha il potere, ma il gesto di un'autorità, ovvero di chi invita ad una responsabilità.

In quanto tale essa è fattore di promozione dell'alunno: motiva, orienta, guida i passi i percorsi e le ragioni dello studio, la voglia di conoscere sé e le cose e la consapevolezza dell'io in azione.

Valutare perciò vuol dire valorizzare le mete raggiunte, dare valore allo studente per quello che è: al suo stile di apprendimento, ai talenti che possiede, alle domande che espressamente o meno formula, ai modi, alle ragioni, alla qualità del suo impegno, della sua partecipazione, al suo apprendimento e alle sue conoscenze.

In quanto attribuisce valore, allora la valutazione è anche atto che matura nella stima e produce (o meno) autostima.

Momenti della valutazione valutazione del comportamento

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado vengono effettuate prove di verifica con cadenze e modalità diverse a seconda dell'età degli alunni e della programmazione specifica. Esse sono previste per ogni singola disciplina ed approntate coerentemente con gli obiettivi perseguiti, per accertare l'acquisizione di conoscenze, di abilità e di capacità operative.

Sulla base di tali prove vengono calibrati gli interventi di recupero, consolidamento e approfondimento. Il giudizio valutativo risulterà dalla somma delle osservazioni eseguite in itinere e dagli esiti delle prove di verifica periodiche, in rapporto al raggiungimento delle tappe fondamentali, all'impegno profuso e ai condizionamenti personali.

In ottemperanza ai documenti normativi già citati, la valutazione prevede anche nella scuola secondaria di 1° grado, la formulazione del giudizio globale che descrive l'alunno anche dal punto di vista dell'ambito relazionale-comportamentale.

“La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica”.

Formulazione e comunicazione del giudizio

La valutazione si conclude con un giudizio e un voto in riferimento a tutto il processo di apprendimento dell'alunno.

Il contenuto del giudizio e la consistenza del voto diventano conferma o meno non solo della quantità, ma anche della qualità di apprendimento, del metodo di studio e delle esperienze vissute.

Tale giudizio o voto finisce, implicitamente, con l'essere un incentivo o meno allo studio e ad un certo comportamento.

Il tipo e la struttura (voti, profili, giudizio globale o analitico), il momento (immediatamente dopo la prova, mensile, trimestrale) e la modalità (scritta/orale, pubblica, nei colloqui con i genitori, ecc.) della comunicazione del giudizio non sono indifferenti. Possono essere fattori di motivazioni e di facilitazione della metacognizione e quindi dell'affinamento di un metodo di studio.

I risultati andranno poi anche comunicati agli stessi studenti poiché la loro conoscenza stimola l'apprendimento. L'insegnante deve favorire un'adeguata interpretazione del significato che egli ha impresso al voto ed è importante sapere che esso è dato al compito e non alla persona e che molto probabilmente è la conseguenza di un certo tipo di studio.

Le prove e gli strumenti per la valutazione

Gli strumenti per valutare sono diversi; ognuno di essi ha i suoi punti di forza e di debolezza. Non tenere conto di questo fatto evidente significa influenzare negativamente la qualità dell'apprendimento e soprattutto del metapprendimento. Allora, il loro uso si fa proposta, inconsapevole o meno, di metodo, invito ad assumere una posizione, a scegliere un comportamento di lavoro, ad impegnare certe conoscenze, abilità o competenze piuttosto che altre.

È opportuno perciò che le prove siano varie e numerose, in modo da fornire elementi più abbondanti e convergenti; è inutile poi inseguire affannosamente una mitica “oggettività”: sarà più utile mettere in gioco una passione educativa che conduca ad una attenzione personale, ricordando che finalità della valutazione non è una sentenza (di condanna o meno), ma la promozione nei suoi diversi aspetti: crescita, personalità, conoscenza, apprendimento.

Il ricorso a prove somministrate tramite strumenti digitali (piattaforme di apprendimento, web app, ecc.) risponde al crescente peso che, nella scuola del III millennio, stanno acquistando le attività di apprendimento al pc (*computer based tasks*) anch'esse rispondenti da un lato a favorire lo sviluppo della “competenza digitale”, dall'altro a preparare i ragazzi all'affronto di prove digitalizzate sia nello stesso percorso scolastico (cfr. prove invalsi dal 2018 previste al computer) che nella vita.

Valutazione e rapporto con la famiglia

La valutazione è un nodo cruciale del rapporto scuola – famiglia. Lo è nei suoi diversi aspetti (controllo, misurazione, giudizio), nei suoi vari momenti (verifiche, schede quadrimestrali, esami finali) per diverse ragioni (mentalità sociale, concezione della scuola, tipo di relazione con i docenti, ecc.).

Questo momento deve diventare sempre più risorsa educativa, momento di collaborazione per la conoscenza e la formazione dell'alunno, veicolo di approfondimento e di condivisione delle ragioni e dei modi del nostro far scuola. Per questo occorre ricercare e favorire una concordanza di vedute sui fini e sulla dinamica della valutazione, far conoscere i parametri per la valutazione delle prove, applicare in modo coerente i criteri, motivare ragioni e passi del giudizio e della correzione; lasciare intravedere ipotesi di “successo formativo” e favorire il senso di stima verso il figlio. Strumenti necessari sono gli incontri, i colloqui, le assemblee di classe.

RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate in diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

2.2 *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

OGGETTO DEL REGOLAMENTO (D.lgs 62/2017)

Art. 1. finalità e caratteri della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art.3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art.4 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Art.5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di

apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Art.7 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presentedecreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Per la **prova di inglese**, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. **Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile** e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed

i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;**
- c) **prova scritta, relativa alle competenze acquisite**, articolata in una sezione **per ciascuna delle lingue straniere** studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. **L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.**

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Art. 9 Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) **riferimento** al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) **ancoraggio** alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) **definizione**, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) **valorizzazione** delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) **coerenza** con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) **indicazione**, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove

a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 10 Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per

L'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione degli alunni è il risultato di opportune prove di controllo/verifica effettuate nell'ambito degli specifici settori di apprendimento ed è strettamente collegata alla progettazione educativa e didattica.

Per la Scuola Primaria la **valutazione periodica e annuale** terrà conto, oltre che dei risultati delle singole **prove oggettive/soggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni**, anche dell'**aspetto formativo** nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla **situazione iniziale** e della **maturazione globale**, senza fermarsi esclusivamente all'esito delle singole verifiche. I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati, oltre che ai fini della valutazione quadrimestrale, anche per eventuali interventi di recupero e sostegno. Si valuteranno altresì le **competenze chiave**:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la **situazione di partenza** con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche **prove d'ingresso comuni** per classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nelle varie aree di apprendimento. La **situazione finale** verrà valutata con altrettante prove. Le prove comuni per le classi I, II, III, IV, V della Scuola Primaria riguardano le discipline di Italiano e di Matematica.

- **Italiano**: la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di base della struttura della lingua.

- **Matematica**: la prova è volta a verificare le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e figure, Situazioni problematiche, Logica, Geometria, Statistica.

Per le altre Discipline, la scelta delle Prove di verifica viene effettuata dai Docenti di classe, che dovranno presentare la stessa struttura e gli stessi parametri di valutazione delle prove di Istituto.

VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il giudizio intermedio e finale della scheda di valutazione deve essere la risultante dei voti espressi da tutti i Docenti della classe di appartenenza nelle singole discipline; la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline è espressa in decimi, in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati, secondo i **criteri generali** indicati in tabella.

Ciò permette:

- ✓ una **condivisione dei parametri di valutazione**;
- ✓ una **maggiore trasparenza e uniformità** della valutazione.

VOTO	RUBRICA VALUTATIVA
10	Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale.
9	Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e organizzare collegamenti fra saperi diversi.
8	Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva.
7	Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline, parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva.
6	Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline.
5	Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali.

Nel documento di valutazione il voto insufficiente in una disciplina deve essere motivato nella parte descrittiva, mettendo in evidenza le attività svolte per colmare le carenze rilevate; l'insufficienza, che deve comunque rappresentare l'eccezione, non preclude la promozione. La valutazione intermedia e finale della **Religione Cattolica** e delle **Attività Alternative alla Religione Cattolica** sono espresse in

giudizi sintetici:

GIUDIZIO	DESCRITTORI	VOTO
OTTIMO	L'alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E' molto disponibile al dialogo educativo. E' ben organizzato nel lavoro che realizza in modo autonomo ed efficace. Possiede una conoscenza completa degli argomenti che sa rielaborare con opinioni personali.	10
DISTINTO	L'alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. E' disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli argomenti in maniera approfondita.	9
BUONO	L'alunno segue le attività proposte con impegno e interesse costanti. Si mostra disponibile al dialogo educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali.	8
DISCRETO	L'alunno segue le attività proposte con impegno discreto. Si mostra sufficientemente disponibile al dialogo educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti.	7
SUFFICIENTE	L'alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante nell'impegno. Partecipa al dialogo educativo se stimolato. Conosce in maniera essenziale gli argomenti.	6
NON SUFFICIENTE	L'alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il suo impegno è saltuario e superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a sintetizzare ed analizzare.	5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico, secondo i seguenti indicatori e i relativi livelli:

GIUDIZIO SINTETICO	INDICATORI	DESCRITTORI
OTTIMO	CONVIVENZA CIVILE	Rispetto scrupoloso/pieno delle persone, degli ambienti e materiale della scuola.
	RISPETTO DELLE REGOLE	Pieno e consapevole rispetto delle norme convenute e del Regolamento d'Istituto.
	PARTECIPAZIONE	Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.
	RESPONSABILITÀ	Assunzione consapevole e piena dei propri doveri.
	RELAZIONALITÀ	Relazioni costruttive, collaborative e leali all'interno del gruppo.
DISTINTO	CONVIVENZA CIVILE	Comportamento rispettoso delle persone; ordine e cura degli ambienti e dei materiali della scuola.
	RISPETTO DELLE REGOLE	Pieno rispetto delle norme convenute e del Regolamento d'Istituto.
	PARTECIPAZIONE	Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.
	RESPONSABILITÀ	Assunzione attenta e puntuale dei propri doveri.
	RELAZIONALITÀ	Relazioni positive all'interno del gruppo
BUONO	CONVIVENZA CIVILE	Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola.
	RISPETTO DELLE REGOLE	Sostanziale rispetto delle norme convenute e del Regolamento d'Istituto.
	PARTECIPAZIONE	Partecipazione ed interessi soddisfacenti per la vita della classe e per le attività scolastiche.
	RESPONSABILITÀ	Assunzione generalmente attenta e puntuale dei propri doveri.
	RELAZIONALITÀ	Relazioni corrette all'interno del gruppo.
DISCRETO	CONVIVENZA CIVILE	Comportamento non sempre adeguato alle situazioni e ai contesti
	RISPETTO DELLE REGOLE	A volte mostra chiare difficoltà a mantenere un comportamento teso al rispetto delle regole civili
	PARTECIPAZIONE	Partecipazione accettabile alla vita della classe ed interesse a volte selettivo
	RESPONSABILITÀ	Applicazione non sempre costante e assunzione di responsabilità discontinua
	RELAZIONALITÀ	Relazioni e rapporti abbastanza corretti
SUFFICIENTE	CONVIVENZA CIVILE	Comportamento non sempre rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola.
	RISPETTO DELLE REGOLE	Rispetto parziale delle norme convenute e del Regolamento d'Istituto.
	PARTECIPAZIONE	Partecipazione limitata ed interesse discontinuo per la vita della classe e per le attività scolastiche.
	RESPONSABILITÀ	Assunzione settoriale e/o discontinua dei propri doveri.
	RELAZIONALITÀ	Relazioni quasi sempre corrette all'interno del gruppo.
INSUFFICIENTE	CONVIVENZA CIVILE	Rispetto molto limitato/ mancato delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola.
	RISPETTO DELLE REGOLE	Mancato rispetto delle norme convenute e del Regolamento d'Istituto.
	PARTECIPAZIONE	Partecipazione ed interessi mediocri/assenti alla vita della classe e per le attività scolastiche.
	RESPONSABILITÀ	Carente assunzione dei propri doveri.
	RELAZIONALITÀ	Relazioni inadeguate all'interno del gruppo.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

“Nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” (nota 1865 del 10 Ottobre 2017).

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA PRIMARIA

La non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria può realizzarsi solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Viene deliberata attraverso uno scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato da tutti i docenti della classe. La decisione è assunta all'unanimità.

L'alunno che non viene ammesso deve aver conseguito nella maggioranza delle discipline una votazione di insufficienza.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” (nota 1865 del 10 Ottobre 2017).

Per essere ammessi alla classe successiva è necessario aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:

- **in presenza di 4 o più insufficienze lievi (voto uguale a 5)**
- **in presenza di 1 insufficienza grave (voto uguale a 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto uguale a 5)**
- **in presenza di 2 insufficienze gravi (voto uguale a 4) accompagnate da 2 insufficienze lievi (voto uguale a 5)**

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;*
- c) aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.*

“Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10”.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:

- **in presenza di 4 o più insufficienze lievi (voto uguale a 5)**
- **in presenza di 1 insufficienza grave (voto uguale a 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto uguale a 5)**
- **in presenza di 2 insufficienze gravi (voto uguale a 4) accompagnate da 2 insufficienze lievi (voto uguale a 5)**

COMUNICAZIONI ALLA FAMIGLIA*

Al termine del 1° quadrimestre e nel corso dell'anno scolastico, in particolare immediatamente dopo lo scrutinio effettuato agli inizi del mese di Febbraio e dopo i Consigli di classe di metà Aprile, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'anno scolastico, il Coordinatore di classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione.

** si predispongono modelli standard (da personalizzare in base alla situazione dell'alunno)*

CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, in conformità con i seguenti criteri e le seguenti modalità:

Criteri/Modalità

1. La preparazione disciplinare raggiunta nel terzo anno/Media globale delle valutazioni in decimi riferite alle singole discipline.
2. Valutazione ottenuta nel corso del biennio/Media globale delle valutazioni al termine di ogni anno scolastico.
3. Il livello raggiunto in relazione alle competenze del profilo dello studente/Progressi nella partecipazione e nello spirito di iniziativa in relazione alle attività scolastiche e progettuali svolte.

Valutazione degli alunni nella Scuola secondaria di primo grado

Tabelle relative agli esami del compimento del ciclo di studi.

RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI PROFITTO

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CONOSCENZE	CAPACITÀ/ABILITÀ	COMPETENZE	VOTO
Ampie, organiche e particolarmente approfondite	Eccellente capacità di comprensione e di analisi, sicurezza e competenza nell'utilizzare le strutture morfosintattiche, capacità e autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.	Applicazione di concetti, regole e procedure corrette ed efficaci, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e con uso sicuro e appropriato dei linguaggi specifici.	10
Ampie, complete e approfondite	Si distingue per capacità di comprensione e di analisi, competenza nell'utilizzare le strutture morfosintattiche, capacità e autonomia di sintesi, di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra discipline.	Efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati pienamente positivi, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e con uso sicuro e appropriato dei linguaggi specifici.	9
Complete e integrate con qualche apporto personale	Buona capacità di comprensione e di analisi, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali.	Buona applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e con uso abbastanza appropriato dei linguaggi specifici, buona correttezza ortografica e grammaticale.	8
Generalmente complete	Adeguate capacità di comprensione e di analisi, parziale capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.	Discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nell'uso dei linguaggi specifici, sufficiente correttezza ortografica e grammaticale.	7
Semplici ed essenziali	Elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, imprecisione nell'effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.	Accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento abbastanza sicuro, se guidato, nell'analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata, sostanzialmente corretta anche se con la presenza di qualche errore a livello grammaticale, lessico povero ma appropriato.	6
Generiche e parziali tali da consentire un graduale recupero	Bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite dovuti a limitata capacità di comprensione e di analisi o a scarso impegno.	Modesta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell'analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale.	5
Frammentarie e gravemente lacunose	Stentata capacità di comprensione e di analisi. Adeguate capacità che non sono però supportate da impegno e senso di responsabilità.	Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e carente, gravi errori a livello grammaticale, povertà lessicale con l'utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline.	4

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Decreto Ministeriale del 3 Ottobre 2017, n. 742 prevede l'adozione di un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

Il documento dovrà essere redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado e consegnato alla famiglia dell'alunno/a e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dagli alunni nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Per gli alunni con disabilità la certificazione *“potrà essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato”*.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Modalità per assicurare agli utenti una “informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni” (art. 1 D.Lgs. n.62/2017).

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Le comunicazioni tra le istituzioni scolastiche e le famiglie avverranno attraverso le seguenti modalità:

- Corretta e tempestiva compilazione del Registro Elettronico nel quale le famiglie troveranno riscontro in merito a:
 - votazioni orali e scritte; indicazioni sintetiche/analitiche sugli apprendimenti;
 - comportamenti scorretti;
 - particolari avvisi scolastici da parte dei docenti e/o del D.S.

Motivazione per l'eventuale deroga al limite massimo di assenze consentite in un anno scolastico (art. 5 D.Lgs n. 62/2017).

Il Collegio Docenti può derogare al limite massimo di assenze (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 62/2017) per i seguenti motivi:

- gravi situazioni familiari notificate dai Servizi Sociali o dal Tribunale dei Minori;
- assenza temporanea dal luogo di residenza per gravi motivi familiari;
- motivi di salute documentati dal personale medico addetto (pediatra, specialista, strutture ospedaliere ...);
- terapie programmate;
- partecipazione a manifestazioni sportive e agonistiche riconosciute dal CONI;
- situazioni particolari relative ad alunni con disabilità.

Comunque il periodo di assenza non dovrà pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti programmati.

Il Collegio delibera all'unanimità l'approvazione del presente documento.